

PROTOCOLLO QUADRO

tra

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI (di seguito anche ADM), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Marcello Minenna

e

La FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (di seguito anche Federazione o FIGC) codice fiscale 05114040586, con sede legale in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, in persona del suo Presidente federale e legale rappresentante dott. Gabriele Gravina

qui di seguito denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- Il settore dei giochi e delle scommesse, come altri comparti economici connotati da significative prospettive di guadagno e da una capillare diffusione territoriale, può attirare gli interessi della criminalità, organizzata e comune, tanto per i guadagni conseguibili e per la possibilità di riciclarne e reimpiegarne i proventi, anche in relazione a concomitanti attività illecite ulteriori, quanto nell'ottica di esercitare un controllo del territorio e delle relative attività produttive;
- ADM, in quanto titolare dei poteri autoritativi che competono allo Stato nei settori delle accise, delle dogane e dei monopoli, svolge, tra le altre, la funzione di regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli altri operatori del settore e svolgendo un'intensa attività di vigilanza e controllo, anche sul territorio, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, a tutela dell'ordine pubblico, dei giocatori, degli operatori di gioco autorizzati e, in particolare, dei minori e delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili;

- ADM, attraverso i propri agenti e ufficiali di polizia tributaria e giudiziaria, svolge una costante attività di accertamento e di verifica, anche ispettiva, nei settori delle accise, delle dogane, dei monopoli, esercitando anche un incisivo contrasto a ogni fenomeno di illegalità nel settore del gioco, con l'obiettivo primario di assicurarne lo svolgimento legale e responsabile;
- ADM sovrintende alle attività di repressione e contrasto al gioco illegale e di contrasto alle infiltrazioni criminali, anche avvalendosi dell'azione di coordinamento interforze espressa nell'ambito del Comitato di Alta Vigilanza per la repressione del gioco illegale e la sicurezza dei minori, organo paritetico alla cui composizione concorre, con spirito di leale collaborazione e sinergica condizione strategica, unitamente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza;
- ADM è fortemente impegnata, inoltre, nella prevenzione delle dipendenze dal gioco (ludopatia) o dai prodotti da fumo, nel controllo delle importazioni e della messa in circolazione di merci, anche nel settore agroalimentare e farmaceutico, ritenute pericolose per la salute e nella promozione di comportamenti responsabili che salvaguardino il benessere dei consumatori;
- ADM attua le predette politiche avvelandosi degli operatori economici appartenenti alle filiere industriali e commerciali di riferimento nei settori di propria competenza, stimolandone e sollecitandone l'attenzione verso comportamenti e iniziative coerenti con i predetti interessi pubblici e con i sottesi riferimenti assiologici;
- La FIGC, associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle società e dalle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e dagli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tali scopi istituzionali, persegue, promuove e disciplina l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti connessi ed è federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
- la FIGC, nell'ambito del gioco del calcio disciplina, regola e gestisce la relativa attività sportiva, intesa come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale;
- la FIGC presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale e detta i principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i diversamente abili;
- LA FIGC promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio e promuove e tutela lo sport giovanile sin dall'età pre-scolare;
- Gli interessi pubblici e/o collettivi perseguiti rispettivamente da ADM e FIGC risultano pertanto, in molti ambiti, convergenti, specialmente con riferimento alla diffusione della legalità nel mondo del gioco e delle scommesse sportive, alla prevenzione e alla cura delle dipendenze, alla salvaguardia della salute, alla promozione di stili di vita sostenibili e orientati al benessere psico-fisico, valori tanto più rilevanti nel mondo giovanile, in cui i destinatari della comunicazione istituzionale e commerciale presentano un profilo di accentuata permeabilità ai contenuti informativi, anche massmediali, e,

conseguentemente, un grado elevato di permeabilità ai disvalori dei quali la pratica sportiva e le correlate attività ludiche costituiscono un naturale ed efficacissimo strumento antagonistico;

- Discende da tali presupposti che, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle funzioni rispettivamente attribuite alle Parti, la suddetta convergenza di interessi e valori si pone alla base della ravvisata opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei loro rispettivi mandati, ottimizzando anche la gestione finanziaria relativa a iniziative, eventi, forniture, servizi, attività comunicative e istituzionali, nell'ottica di favorire anche sinergie operative e risparmi della spesa pubblica;
- in tale prospettiva si rende, altresì, opportuno il coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune e la stipula di un Protocollo quadro per definire i criteri generali e gli strumenti funzionali a una successiva cooperazione tra le Parti, demandando a successivi protocolli attuativi gli ulteriori accordi di dettaglio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
Premesse**

1. Le premesse al presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 2
Oggetto**

1. Il presente Protocollo quadro disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra le Parti nelle materie di interesse comune.
2. La collaborazione tra le Parti si caratterizzerà per le seguenti tipologie di azioni:
 - a. coordinamento degli interventi istituzionali in materie di comune interesse;
 - b. promozione di ulteriori iniziative correlate agli interessi comuni;
 - c. attività di comunicazione e divulgazione;
 - d. segnalazione reciproca dei casi in cui, nell'ambito di procedimenti/attività di rispettiva competenza, emergano fattispecie inerenti tematiche di interesse comune;
 - e. scambio di pareri e avvisi su questioni, attività o materie di interesse comune;
 - f. collaborazione nell'elaborazione di interlocuzioni con il Parlamento o il Governo su materie di interesse comune;
 - g. predisposizione di proposte normative; collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
 - h. collaborazione in ambiti scientifici o nella formazione del personale;
 - i. difesa e promozione dei valori di legalità e tutela della salute negli ambiti di

- comune interesse, con particolare riguardo alle scommesse sportive, alla prevenzione del *doping*, alla promozione di stili di vita che contrastino la dipendenza dal gioco patologico o dai prodotti da fumo;
- j. condivisione di risorse umane o strumentali che salvaguardino e rendano più efficiente la tutela dell'interesse erariale.
3. Le modalità attuative delle iniziative di cui agli articoli precedenti, con riferimento singoli temi oggetto di collaborazione, saranno regolate con specifici accordi in appositi protocolli attuativi.

Art. 3 **Modalità di attuazione**

1. Per la realizzazione della attività di cui all'articolo 2, le Parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:
- a. l'individuazione e la realizzazione di progetti comuni di comunicazione, informazione e divulgazione;
 - b. lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di mezzi, risorse umane e strumentali, documenti, dati e informazioni;
 - c. la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire alla realizzazione di un processo di comunicazione e implementazione informativa, in ordine ai settori di rispettiva competenza;
 - d. ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi individuati nei protocolli attuativi.

Art. 4 **Riservatezza**

1. Nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, le parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi della normativa vigente.
3. Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione del presente Protocollo non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Protocollo.

Art. 5 **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula della presente Convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla

protezione dei dati (regolamento UE2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Articolo 6

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti.

Art. 7

Recesso anticipato e controversie

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
3. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, fermo quanto previsto all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 del codice del processo amministrativo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 8

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano di non trovarsi, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 9

Pubblicazione

1. Le Parti prestano il proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet con facoltà di darle ogni ulteriore forma di pubblicità. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza.

Art. 10
Rinvio ad altre disposizioni

1. Al presente protocollo quadro si applicano, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11-10-2021

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Il Direttore Generale
Marcello Minenna



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Il Presidente Federale
Gabriele Gravina

